

IL "LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME" NEL DIBATTITO DEL PARTITO DEMOCRATICO

di Luisa Corazza
15 luglio 2010

Il documento approvato dall'assemblea del PD il 21 e 22 maggio assegna un valore centrale al lavoro quale elemento di identità e crescita della persona umana. Il lavoro a cui il documento si riferisce è il lavoro "in tutte le sue forme", non solo, quindi, il lavoro subordinato c.d. standard - lavoro a tempo pieno ed indeterminato -, ma anche il lavoro subordinato nelle sue forme "atipiche", nonché il lavoro autonomo, che si tratti di lavoro autonomo coordinato, lavoro autonomo tout court, lavoro autonomo dei liberi professionisti, o lavoro dell'imprenditore individuale.

Questo allargamento prospettico - che richiama esplicitamente l'indicazione della nostra Carta costituzionale¹ - ha una rilevante portata politica, e ciò non solo perché si propone di ricomporre la frammentazione raggiunta dal mercato negli ultimi anni, ma anche perché segna un punto di incontro tra le diverse voci che compongono il coro del Partito Democratico. Il documento si inserisce invero in un dibattito da tempo in atto su come porre rimedio alla divaricazione di tutele che separa il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, documentato anche da diverse iniziative parlamentari. Alcune di queste iniziative (v. ad esempio il progetto di Tiziano Treu per uno Statuto del lavoro autonomo) hanno come obiettivo la promozione e la tutela del lavoro autonomo in tutte le sue configurazioni, da quello libero professionale a quello che si svolge in condizioni di dipendenza economica. Altri si propongono il più ambizioso obiettivo di ricondurre le diverse forme di lavoro nell'ambito di un unico contratto (è questo l'esempio del ddl n. 1873 che vede come primo firmatario Pietro Ichino).

Il punto di convergenza di tutte queste posizioni appare chiaro ed è la riduzione del dualismo del mercato del lavoro. Non pare altrettanto condiviso il percorso prescelto per raggiungere questo obiettivo. Le riflessioni che seguono hanno l'obiettivo di chiarire alcuni snodi giuridici alla base del dibattito.

Il documento presentato nello scorso maggio parte da un'analisi dei costi del ricorso al lavoro flessibile. L'analisi mostra come il ricorso a forme flessibili di lavoro è maggiore nelle aziende sottratte ai vincoli dell'articolo 18 St. lav., il che indica che l'impresa persegue non tanto minori vincoli giuridici quanto minori costi economici. Da qui la scelta di disincentivare il ricorso a forme di lavoro atipiche mediante la progressiva riduzione del cuneo contributivo che separa il lavoro c.c. standard da quello precario. Un lavoro flessibile più costoso potrebbe orientare le imprese verso il lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Questa politica di incentivo al lavoro standard si affianca alla scelta di proteggere i lavoratori attualmente esclusi dalle tutele del lavoro subordinato (che, nel documento, non sono identificati solo nei lavoratori autonomi, ma anche negli imprenditori individuali) mediante gli strumenti tipici del welfare: ad essi deve essere riconosciuta una base di diritti di cittadinanza, che si riassume nella garanzia del reddito (perseguita in particolare mediante l'universalizzazione dell'indennità di disoccupazione), e la tutela in caso di malattia, infortuni, riposi, maternità.

È questo il punto che ha suscitato i maggiori dissensi interni al partito, dove alcuni si sono chiesti se questo approccio sia sufficiente per porre fine a quello che è stato definito l'apparteheid nel mercato del lavoro. Si tratta, in particolare, della posizione espressa da Pietro Ichino, che da almeno una quindicina d'anni ha posto la riduzione del divario esistente tra gli insiders e gli outsiders al centro del proprio impegno scientifico e politico².

In realtà, la contrapposizione interna al Partito Democratico riassume almeno due dei grandi problemi che fanno da sfondo alla regolazione del lavoro nel nuovo secolo: il problema di come identificare i soggetti che necessitano le tutele del diritto del lavoro (a); e il problema di quali e di quante tutele debbano essere riconosciute (b). Una rinnovata riflessione su queste due grandi questioni si pone come inevitabile a seguito delle trasformazioni subite dal nostro sistema produttivo nell'ultimo trentennio, e non a caso qui che si concentra la discussione di un partito che assegna al lavoro un ruolo fondante del sistema economico e sociale.

(a) Sull'identificazione dei soggetti cui riconoscere le tutele, l'elemento di maggiore differenza tra le due posizioni sopra riportate risiede nel valore assegnato dal progetto di legge firmato da Ichino ed altri al criterio della "dipendenza economica", criterio che non pare invece centrale nel documento approvato nell'assemblea del maggio scorso.

Il concetto di dipendenza economica non ha a che vedere con il modo in cui svolge la prestazione di lavoro (se in modo autonomo o subordinato): possono, infatti, ritenersi economicamente dipendenti anche soggetti che svolgono la propria attività in modo del tutto autonomo. Ciò che li qualifica come dipendenti, invece, riassumibile in alcuni indici che segnalano una situazione di sostanziale mono-committenza. Per usare definizioni familiari ai giuristi del lavoro, al criterio dell'eterodirezione, che da Barassi in poi è stato alla base della qualificazione del rapporto di lavoro, si affianca un criterio incentrato non sulle modalità esecutive del contratto (di lavoro), ma sulla debolezza di uno dei contraenti al di fuori del contratto e, segnatamente, nei rapporti di mercato.

Ora, certamente, la valorizzazione delle posizioni di dipendenza economica rappresenta un cambio di prospettiva importante. Nonostante si tratti di un concetto ancora molto discusso (come misurare la dipendenza economica? Ha senso basarsi su indici puramente quantitativi come la percentuale di reddito che proviene da una data relazione contrattuale? Non si rischia così di scivolare in valutazioni che hanno il sapore di paternalismo?), si tratta senza dubbio di una risposta qualitativamente diversa alle trasformazioni economiche degli ultimi decenni. E forse proprio questo diverso approccio, che guarda alla posizione di mercato dei contraenti più che alle modalità esecutive della prestazione, è in grado di colmare un vuoto. Non a caso, l'idea della dipendenza economica non solo è inserita in diversi progetti di riforma (v. ad esempio il citato Progetto Treu sul lavoro autonomo), ma si sta affacciando anche in altri ordinamenti europei, come la Spagna e la Francia.

Altra questione, invece, quella del ruolo che il criterio della dipendenza economica dovrebbe svolgere. Ma qui entriamo nella seconda delle questioni sopra prospettate, quella, cioè, del quantum delle tutele.

(b) Il documento discusso nell'assemblea di maggio adotta un approccio di estensione graduale delle tutele, che può essere riassunto, semplificando, nell'idea di estendere soprattutto tutele di carattere previdenziale, senza incidere nei rapporti interprivati. Le tutele fondamentali del contratto di lavoro resterebbero riservate a chi accede ad un contratto di lavoro subordinato, e rispetto ad essi non subirebbero alcuna modificazione.

È noto che, al contrario, l'idea di fondo dei sostenitori del "contratto unico" è quella di far beneficiare della disciplina giuslavoristica una platea più ampia di soggetti. Ovviamente, per questo, questa estensione sarebbe controbilanciata da una modificazione dell'assetto di queste tutele, soprattutto di quelle relative al licenziamento (in particolare, risulterebbe indebolito l'art. 18). Del resto, un'estensione a tutti delle tutele, unito al mantenimento di tutte le tutele che oggi circondano il lavoratore subordinato, sembra ai più incompatibile con gli standard di crescita economica e con le pressioni del mercato globale. Delle due l'una: o si amplia la platea dei protetti (ma si riducono le tutele) o si mantengono le tutele (riservando allora agli esclusi altre forme di protezione, come quelle del welfare).

Ora, la necessità di allargare la platea dei soggetti destinatari di alcune tutele sembra ormai fuori discussione, ed è d'altra parte un punto comune alle due posizioni. Vi è da chiedersi, però, se questo allargamento debba muoversi necessariamente lungo la scia tracciata dal lavoro subordinato. In quest'ottica, l'approccio del documento PD - che punta ad una forte tutela di welfare a fronte di una ridotta estensione delle tutele nel rapporto - è condivisibile.

Il riconoscimento di alcune tutele previdenziali a tutti i lavoratori (autonomi o subordinati) è ritenuto da tutti necessario. È discusso, invece, anche tra gli stessi destinatari delle tutele, come si debba strutturare la regolazione dei rapporti interprivati, se mediante una riconduzione di questi rapporti negli schemi del rapporto di lavoro subordinato o secondo modelli diversi di protezione delle situazioni di debolezza di potere contrattuale. Non è detto che i canoni interpretativi del "lavoro in tutte le sue forme" siano ancora e sempre quelli già dettati per il lavoro subordinato.

1. V. art. 35, 1^o comma Cost.: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»
2. V. A. Ichino, P. Ichino, A chi serve il diritto del lavoro, RIDL, 1994, I, 459 ss.